



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. **0004366**  
del 18/04/2017 ore 12:43:42  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO:af

Roma, 18 APR. 2017

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
Commercialisti e degli esperti contabili di  
Bari  
Via Venezia, 13  
70122 Bari**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 72/2017\_Richiesta copia verbale di Consiglio*

Il 6 marzo u.s. è pervenuto dall'Ordine di Bari un quesito in materia di pubblicità dei verbali di Consiglio. In particolare l'Ordine chiede di sapere se sia possibile rilasciare una copia del verbale della seduta di Consiglio ad un terzo che ne faccia richiesta. Chiede, altresì, se si possa rilasciare copia integrale dei verbali del Consiglio dell'Ordine al Collegio dei Revisori.

La risposta è affermativa in entrambi i casi.

In merito al primo punto, si chiarisce che la richiesta del verbale da parte di terzi ricade nell'ambito di applicazione del cd. "accesso generalizzato" delineato nel novellato art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013 (cd. Decreto Trasparenza). In estrema sintesi, il nuovo istituto garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti di cui all'art. 5 bis<sup>1</sup>. La ratio della norma introdotta dal legislatore con il D. Lgs. 97/2016 è dichiaratamente quella di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Considerati i limiti e le esclusioni astrattamente previste dalla legge all'art. 5 bis si può osservare che, nel caso di richiesta di accesso ai verbali dell'Ordine, le probabili eccezioni configurabili siano relative alla possibilità che possa essere concretamente pregiudicato un interesse privato collegato

- a) alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) alla libertà e la segretezza della corrispondenza;

<sup>1</sup> L'art. 5 bis "esclusioni e limiti all'accesso civico" del D. Lgs. 014 marzo 2013, n.33 è stato recentemente inserito dall' art. 6, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

c) agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

In applicazione del principio di cui all'art. 5, comma 4, poi, se i limiti eventualmente individuati riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

Concretamente, di fronte ad una richiesta di accesso generalizzato, l'Ordine deve esaminare se la diffusione del documento possa arrecare un pregiudizio agli interessi pubblici o privati elencati all'art. 5 bis, con particolare riferimento – considerati i contenuti tipici dei verbali – ai rischi relativi alla protezione della privacy e alla segretezza della corrispondenza. La valutazione deve naturalmente considerare ogni elemento utile: il tipo di dati trattati, le conseguenze - anche morali e sociali - che l'interessato potrebbe avere a seguito della conoscibilità del documento, la natura dei dati, l'eventuale ruolo pubblico del soggetto interessato ecc. Nel caso frequente in cui si riscontri la sussistenza di limiti alla privacy, laddove l'esigenza informativa alla base dell'accesso generalizzato possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali, l'Ordine accoglie la richiesta di accesso procedendo con l'omissione o l'oscuramento dei dati personali in esso presenti. Così facendo il procedimento risulterebbe sicuramente semplificato, in quanto si eviterebbe la necessità di comunicare la richiesta ai controinteressati e di procedere alla valutazione delle motivazioni addotte. Oltre tutto, si deve tenere presente che la legge prevede il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

In conclusione, l'Ordine può senz'altro procedere al rilascio di copia del verbale, avendo cura di oscurare od omettere le parti contenenti le informazioni potenzialmente pregiudizievoli.

Per ulteriori approfondimenti sull'interpretazione della normativa e per le indicazioni operative si fa rinvio alle linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione d'intesa con il Garante della Privacy adottate con delibera 1309/2016, disponibili al link <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?ca=6666>.

In merito al secondo quesito, inerente la possibilità di rilasciare copia integrale del verbale ai Revisori, si ritiene che il Consiglio debba soddisfare la richiesta, osservando come quest'ultima non rientri sicuramente nell'ambito di applicazione del diritto di accesso, ma sia invece da considerarsi funzionale e necessaria per lo svolgimento delle funzioni stesse di Revisore. Pertanto, l'interesse ad accedere al verbale da parte dei Revisori è da considerarsi sempre prevalente rispetto all'esigenza di tutelare gli interessi privati (personali e commerciali), che possono essere pregiudicati dalla conoscenza delle informazioni. Resta fermo che si applicano, anche in questo caso, i principi fondamentali di necessità, pertinenza e non eccedenza, in base ai quali sono oscurati i dati personali non necessari, ritenuti eccedenti o sproporzionati rispetto allo scopo della richiesta.

Cordiali Saluti.

Francesca Maione

